

AUDIZIONE DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1883  
(D-L N. 76/2020 SEMPLIFICAZIONI)

---

presso le Commissioni 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 8<sup>a</sup> Lavori pubblici  
Senato della Repubblica

28 LUGLIO 2020

## *Premessa*

Asstel è l'Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni. E' costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che appartengono a tale filiera, tra cui le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.

Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione è l'organo esecutivo ed è costituito da 9 Vice Presidenti nelle persone degli amministratori delegati di 9 aziende associate, attualmente Almaviva, BT, Comdata, Ericsson, Fastweb, Open Fiber, Telecom Italia, Vodafone, Wind Tre. Il Consiglio di Presidenza è affiancato da un Consiglio Generale che è organo deliberativo e consta di 20 membri.

Asstel ha la missione di favorire e promuovere lo sviluppo e la crescita della Filiera, nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e la rappresentanza in materia sindacale e del lavoro delle imprese associate che applicano il CCNL TLC e/o l'Accordo Outbound. In particolare, Asstel è impegnata nel conseguimento dell'obiettivo di una adeguata infrastrutturazione del territorio nazionale con reti a banda ultralarga fissa e mobile e nella promozione dell'adozione dei servizi avanzati di comunicazione elettronica.

Appare quindi immediatamente evidente l'estremo interesse che rivestono per l'Associazione e per le aziende da essa rappresentate una serie di disposizioni presenti nel Decreto Legge oggetto di conversione, in particolare con riferimento alle misure di semplificazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga fisse e mobili, contenute nell'art. 38 del Decreto Legge, rispetto al quale esprimiamo una assoluta concordanza di vedute.

## *Commento all'art. 38 del DL "Semplificazioni"*

Apprezziamo molto che le esigenze di semplificazione invocate da tempo dall'industria trovino nel testo in discussione un importante accoglimento.

L'estrema necessità di tale semplificazione emerge chiaramente avendo riguardo alla situazione che precede il DL semplificazioni: per autorizzare in modo esplicito un intervento considerato dall'art. 38, erano chiamati a pronunciarsi in media 8 diversi soggetti diversi.

Questo rendeva la durata media di un procedimento di rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di un qualsivoglia impianto – soprattutto se di rete fissa – di gran lunga superiore a quanto atteso dallo stesso legislatore.

Negli iter autorizzatori per la realizzazione delle reti radiomobili, la discrasia tra le tempistiche di legge e quelle effettive all'interno del medesimo procedimento determinava un allungamento della durata media dell'iter complessivo.

A titolo esemplificativo, si pensi che a fronte dei 120 giorni previsti dalle norme per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario si registra una durata media del procedimento di 240 giorni, per quanto riguarda il vincolo archeologico invece dei 180 giorni previsti per legge gli Operatori attendono in media 300 giorni.

Proprio con riferimento allo sviluppo delle reti radiomobili si pongono nel DL oggetto di conversione fondamentali misure di semplificazione e chiarimento della normativa vigente, a partire da quanto puntualizzato rispetto al riparto di competenze tra Stato ed Enti Locali in tema di salute ed elettromagnetismo: il comma 6 dell'art.38 del DL Semplificazioni specifica i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri del sindaco con riferimento alla localizzazione degli impianti radiomobili, così evitando che gli enti locali agiscano nell'erronea convinzione di avere una competenza concorrente a quella (esclusiva) statale in tema di tutela della salute umana dalle esposizioni elettromagnetiche.

La disposizione in questione ha natura ricognitiva di quanto stabilito negli anni da costante giurisprudenza, anche di rango costituzionale, e non è quindi innovativa rispetto al ruolo e ai poteri dei sindaci; la precisazione che viene introdotta nell'art. 8 della legge quadro sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non fa altro che riportare esplicitamente, all'art.8, i principi giurisprudenziali che già emergevano dalla lettura completa della legge, da cui chiaramente si evince che la responsabilità delle amministrazioni locali di natura sanitaria è esercitata attraverso l'acquisizione del parere delle ARPA, che agiscono sulla base della normativa nazionale deputata alla tutela della salute di lavoratori e popolazione (art. 1, comma 1, lettera a)).

Attualmente, come noto, in applicazione di una non corretta interpretazione estensiva dello stesso art.8 comma 6 della legge n.36/2001 sono più di 500 i comuni i cui sindaci hanno deliberato per impedire la realizzazione della rete 5G sul territorio comunale; il fenomeno ha mostrato un aumento crescente nel mese di aprile, per raggiungere l'apice nei mesi di maggio e giugno, spinto da vere e proprie fake news che hanno correlato la disponibilità della rete 5G addirittura con la pandemia di Covid 19.

Il sospetto di illegittimità di tali ordinanze è stato confermato dalle prime pronunce dei tribunali amministrativi e la norma in questione ha una importante funzione di deflazione del contenzioso, con benefici anche per i comuni coinvolti nel contenzioso stesso, tanto che alcuni di essi hanno preferito ritirare le ordinanze in autotutela piuttosto che provare a resistere in giudizio contro il ricorso proposto da alcuni Operatori.

Di importanza fondamentale alla vigilia del ciclo di rinnovo degli impianti è anche il chiarimento interpretativo sulla portata della semplificazione già introdotta con l'art. 87 ter del Codice delle Comunicazioni elettroniche (comma 1, lett. b), che consente di effettuare interventi minori sugli impianti radiomobili, con aumento di altezza inferiore al metro e di superficie inferiore ad 1,5 mq, attraverso autocertificazione.

Per le procedure di installazione di impianti di rete fissa l'elevata durata dell'intero procedimento era dovuta alla numerosità dei soggetti coinvolti, ma anche al fatto che il rilascio di un titolo abilitativo era spesso subordinato alla stipula di accordi con soggetti privati gestori di beni e/o servizi pubblici.

Tralasciando i casi in cui le tempistiche previste dalla legge risultavano sproporzionate rispetto all'effettivo impatto di un intervento (es. 90 giorni per autorizzazione archeologica o 40 per quella antisismica), alla normale durata del procedimento andavano quindi aggiunti oltre 240 giorni di attesa (al di fuori di una conferenza dei servizi) per l'autorizzazione all'attraversamento di un sedime ferroviario, o 140 per quello di una strada.

L'art. 38 ha il merito di apprestare una soluzione alle descritte problematiche, riducendo termini complessivi dei processi autorizzativi conferendo altresì certezza all'azione degli Operatori.

In questo senso, costituisce importante riconoscimento della specialità del regime settoriale già previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la non applicabilità delle norme urbanistico-edilizie agli impianti di comunicazioni elettroniche, così come la previsione di un'istanza unica per l'avvio dei processi autorizzativi (v. comma 2) e l'applicazione dei termini previsti dal Codice delle Comunicazioni elettroniche alle tempistiche di rilascio di pareri preliminari da parte dei soggetti terzi e i gestori delle infrastrutture stradali (province e ANAS), sia nell'ambito delle conferenze dei servizi,

che per interventi specifici che su infrastrutture o beni di terzi di pubblico interesse (comma 1, lett. a) e d).

In questa chiave devono esser letti gli interventi di snellimento dei processi autorizzativi per la realizzazione degli impianti di rete fissa e mobile (comma 2), che – proprio in funzione del riconoscimento dell’essenzialità dei servizi di comunicazione elettronica - potranno essere svolti tramite presentazione di un’unica SCIA da inviare all’amministrazione locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli.

Raccomandazione n.1 - All’atto pratico la “specialità” deve riguardare le concrete modalità di espletamento delle procedure autorizzatorie – anche se svolte per via telematica - attraverso la messa a disposizione a favore degli Operatori di modulistica che rifletta tale specialità (evitando il ricorso alla modulistica urbanistico-edilizia che richiede dati ultronei)

Raccomandazione n. 2 – Si pone l’attenzione sul testo dell’art. 82, comma 1, del Decreto Cura Italia, nella parte in cui prescrive che le misure dell’articolo in questione sono efficaci sino al 30 giugno u.s.<sup>1</sup> Pur essendo chiara la successione di leggi nel tempo<sup>2</sup> alcune amministrazioni potrebbero essere indotte ad interpretare l’inciso come un limite all’efficacia delle disposizioni introdotte dal DL semplificazioni che emendano l’art. 82. Potrebbe essere valutato un emendamento che chiarisca tale aspetto.

Importanti anche le semplificazioni per i casi di interventi su infrastrutture esistenti con tecnologie a basso impatto ambientale che consentono all’Operatore di procedere previa comunicazione alla soprintendenza e all’autorità locale del tracciato della propria corredato dall’indicazione dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, oltre alla documentazione fotografica dello stato della pavimentazione (comma 4)

Il ricorso agli interventi a basso impatto ambientale sarà agevolato dalla normazione della c.d. micro trincea (comma 5), che renderà possibile anche un più rapido ripristino del manto stradale.

Particolarmente apprezzata l’agevolazione per l’installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile, che aiuterà a reagire rapidamente alle situazioni di emergenza derivanti da fenomeni naturali imprevedibili (alluvioni, terremoti, catastrofi

---

<sup>1</sup> 1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue (1) .

<sup>2</sup> I.e. fonte successiva di pari grado entrata in vigore successivamente al termine di efficacia disposto dalla prima

ambientali etc.) e gli amministratori locali di poter gestire con massima efficienza i flussi turistici stagionali (comma 1, lett. c)

## Conclusioni

L'articolo 38 del Decreto Legge riveste una importanza fondamentale per consentire la rapida infrastrutturazione del Paese con reti fisse e mobile a prova di futuro.

Il difficile periodo appena trascorso, caratterizzato dal lockdown, ha mostrato in modo ormai incontrovertibile l'essenzialità di una infrastrutturazione telematica adeguata alle crescenti esigenze della popolazione e del sistema produttivo.

L'adozione del sistema della segnalazione certificata di inizio attività realizza un cambiamento di paradigma nel rapporto tra amministrazioni e Operatori che responsabilizza questi ultimi e li mette in condizione di operare riconoscendone pienamente il ruolo fondamentale, oltre che valorizzando le caratteristiche particolari dell'attività svolta.

I chiarimenti sulla disciplina che sovrintende la realizzazione delle reti radiomobili costituivano ormai un'urgenza assoluta per evitare di bloccare il Paese in un circolo vizioso di notizie distorte, atti illegittimi, lunghi ed onerosi contenziosi.

Ciascun intervento contemplato nell'art. 38 era atteso da lungo tempo, in alcuni casi – come per la specialità della disciplina dettata dal codice delle comunicazioni elettroniche, dell'istanza unica e del rapporto con le soprintendenze – si tratta di chiarimenti normativi necessari per risolvere la lettura di norme pre-esistenti di difficile interpretazione. In altri, di semplificazioni che consentono di rispondere più tempestivamente alle esigenze della domanda.

In tutti i casi, ci troviamo di fronte a misure particolarmente apprezzate in quanto snelliscono sensibilmente i processi autorizzativi per la realizzazione degli impianti, responsabilizzando gli operatori e permettendo loro di procedere rapidamente con gli investimenti programmati, cogliendo quindi pienamente gli obiettivi che hanno motivato l'emanazione del Decreto Legge.